

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	.....
<i>Art. 2 – Oggetto e soggetti della definizione agevolata.....</i>	.....
<i>Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....</i>	.....
<i>Art. 4 – Effetti della definizione agevolata.....</i>	.....
<i>Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	.....
<i>Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....</i>	.....
<i>Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....</i>	.....
<i>Art. 8 – Entrata in vigore.....</i>	.....

**Allegato 1)**  
**alla Delibera C.C. n. 12 del 31/03/2026**



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali affidate alla riscossione del concessionario.

La definizione agevolata riguarda le entrate relative al Canone unico patrimoniale (CUP), alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) /Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni /Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, nonché all'Imposta comunale sugli immobili (ICI), all'Imposta municipale propria (IMU), al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla Tassa sui rifiuti (TARSU/TARI).

Rientrano nella definizione le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e il recupero dei crediti di difficile esigibilità.

### **Art. 2 – Oggetto e soggetti della definizione agevolata**

1. Possono essere ammessi alla definizione agevolata i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, emessi dal Comune di Ariano Irpino e affidati alla riscossione del concessionario incaricato.
2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese di notifica degli atti, delle spese per le procedure esecutive e cautelari eventualmente avviate, nonché delle somme maturate a titolo di aggio.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
  - a) ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
  - b) accertamento divenuto esecutivo per il quale, entro il 31 dicembre 2023, sia stato disposto l'affidamento della riscossione al concessionario incaricato .
4. La definizione agevolata può riguardare l'intero debito contenuto nell'ingiunzione o nell'accertamento esecutivo ovvero la singola voce di debito riportata negli stessi atti.
5. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti controversie, in qualunque stato e grado del giudizio, purché alla data di presentazione dell'istanza non sia intervenuta sentenza definitiva. Sono considerate pendenti, ai fini della presente disposizione, le controversie interessate da una pronuncia in primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
  - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - le controversie tributarie già definite con sentenze passate in giudicato alla data di pubblicazione del presente regolamento;

- i crediti derivanti da addizionali a tributi erariali o da entrate non rientranti nella competenza regolatoria dell'Ente;
  - le entrate già oggetto di procedure di definizione previste dalla normativa statale.
7. Possono aderire alla definizione agevolata tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che alla data di presentazione dell'istanza risultino in posizione debitoria nei confronti del Comune di Ariano Irpino, compresi i coobbligati anche in solido.
  8. La misura si applica senza distinzione tra cittadini e imprese, fatta eccezione per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per i quali la definizione è esclusa salvo diversa previsione normativa.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al concessionario della riscossione incaricato ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, utilizzando la modulistica predisposta dal concessionario e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente o del concessionario medesimo. La domanda può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero in forma cartacea.
  3. Nell'istanza il debitore indica gli atti e i debiti che intende definire, segnala l'eventuale pendenza di giudizi relativi agli stessi e specifica la modalità di pagamento prescelta, optando per il pagamento in unica soluzione ovvero per il pagamento rateale.
  4. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi oggetto della stessa fino alla conclusione della procedura di definizione agevolata.
  5. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il concessionario comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate con le relative scadenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - a) pagamento in unica soluzione, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
    - b) pagamento rateale:
- **Per importi complessivamente dovuti fino a € 999,99** è prevista la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 8 rate, di cui la prima e la seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
  - **per importi complessivamente dovuti da € 1.000,00 e fino a € 9.999,99** è prevista la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 18 rate, di cui la prima e la seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
  - **Per importi complessivamente dovuti da € 10.000,00 e fino a € 49.999,99** è prevista la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 30 rate, di cui la prima e la seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

- **Per importi superiori a € 50.000,00** è prevista la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 42 rate bimestrali, di cui la prima e la seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

Le rate hanno scadenza il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre di ciascun anno.

- c) esclusione della possibilità di compensazione con crediti tributari vantati dal debitore.
6. Il concessionario, dà altresì atto dell'eventuale diniego, totale o parziale, all'ammissione alla definizione agevolata.
  7. Nella propria istanza, il debitore segnala eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della stessa nei modi indicati all'art. 7 del presente regolamento
  8. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 1%.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sospende, limitatamente ai debiti oggetto della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni precedentemente concesse relativamente alle rate con scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della stessa, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.
3. La definizione agevolata perde efficacia in caso di omesso o insufficiente versamento della prima o dell'unica rata, ovvero in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata prevista dal piano di pagamento.
4. In caso di inefficacia della definizione agevolata, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. In tale ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi interessati e l'Ente può procedere all'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché alla prosecuzione di quelle già avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.
5. Nei casi di cui al comma precedente, i carichi oggetto della definizione non sono più rateizzabili e la decadenza dalla procedura è comunicata al contribuente mediante apposito provvedimento del Concessionario, contenente il ricalcolo delle somme ancora dovute.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di accedere alla definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione concessi dal concessionario della riscossione relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi.

2. In tali casi, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli maturati per effetto della dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni precedentemente concesse sono sospesi, limitatamente ai debiti oggetto della definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute. La sospensione opera esclusivamente con riferimento alle rate aventi scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza.

#### ***Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### ***Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente***

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### ***Articolo 8 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.